

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1958

(68^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

INDICE

Disegno di legge:

« Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali » (2221) (D'iniziativa dei deputati Roselli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 627, 629, 632, 634, 635, 636, 638, 639, 640, 642, 643, 644
ANGRISANI	628, 634, 637, 640, 642, 643
BOCCASSI	632, 633, 638, 642
CARELLI	623
CUSENZA	628, 630, 631, 634
LORENZI	639
MASTROSIMONE	629, 637, 639, 643
MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica	630, 631, 632, 634, 639, 640, 641, 642
NACUCCHI	631, 634, 635, 643
SAMEK LODOVICI	629, 636, 643, 644
SIBILLE	638, 635, 644
TERRAGNI	629, 635, 638
TESSITORI	633, 636, 637, 640, 641, 642, 643
TIBALDI	629, 636
ZELIOLI LANZINI	635

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, Benedetti, Boccassi, Calauti, Criscuoli, Cusen-

za, Lorenzi, Mastrosimone, Nacucchi, Pastore Raffaele, Samek Lodovici, Sibille, Spasari, Terragni Giuseppe, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Carelli.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Mott.

CRISCUOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Roselli ed altri: « Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali » (2221) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali ».

L'articolo 1 fu approvato nella seduta del 29 gennaio. Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 2.

I prodotti di cui alla lettera c) del precedente articolo possono essere ceduti direttamente dagli Istituti zooprofilattici ai veterinari, limitatamente ai quantitativi necessari per l'uso professionale immediato. Il prezzo di cessione da parte dell'Istituto al veterinario non può superare quello stabilito per la vendita al pubblico decurtato delle percentuali spettanti al grossista e al farmacista. I veterinari non possono farne commercio e non possono richie-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (6 febbraio 1958)

dere al cliente prezzo superiore a quello di acquisto, maggiorato delle spese effettivamente sostenute per la conservazione e la distribuzione. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 200.000, salvo in ogni caso i provvedimenti disciplinari.

Quando la preparazione di tali prodotti è disposta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, questo impartisce istruzioni per la loro produzione e distribuzione.

L'Alto Commissario propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« I prodotti di cui alla lettera c) del precedente articolo possono essere ceduti direttamente dagli Istituti zooprofilattici ai veterinari, limitatamente ai quantitativi necessari per il loro uso professionale diretto e immediato. Il prezzo di cessione da parte dell'Istituto al veterinario e dal veterinario all'agricoltore deve corrispondere a quello stabilito per la vendita al pubblico decurtato delle percentuali spettanti al grossista e al farmacista. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 200.000, salvo in ogni caso i provvedimenti disciplinari ».

A sua volta il senatore Angrisani propone di sostituire il testo del primo comma approvato dalla Camera con il seguente:

« I prodotti di cui alla lettera c) del precedente articolo, quando il loro uso sia reso obbligatorio per scopi profilattici o curativi, possono essere ceduti dagli Istituti zooprofilattici, del pari che dalla industria privata, direttamente ai veterinari, limitatamente però a quelli aventi una validità non superiore ad un mese, e nei quantitativi necessari per l'uso professionale immediato ».

È stato infine presentato dal senatore Cusenza il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« I prodotti di cui alla lettera c) del precedente articolo, nel caso in cui l'Autorità sanitaria competente ne disponga l'uso per scopi profilattici e curativi, e limitatamente a quelli che per la loro deperibilità abbiano validità non superiore ad un mese, possono essere ceduti dagli Istituti zooprofilattici, del pari che dall'industria privata, direttamente ai veterinari nei

quantitativi necessari per l'uso professionale immediato, salva sempre la vigilanza prevista dall'articolo 183 del testo unico delle leggi sanitarie ».

Rifacendosi all'articolo 183 del testo unico delle leggi sanitarie, che stabilisce una competenza specifica delle autorità centrali nei casi di epidemie, autorizzando la diretta distribuzione dei medicinali attraverso gli uffici sanitari provinciali, l'emendamento proposto dal senatore Cusenza è evidentemente comprensivo di quello presentato dal senatore Angrisani.

CUSENZA. L'emendamento è la conseguenza logica delle dichiarazioni da me fatte nel corso della discussione generale, quando manifestai preoccupazioni circa la vendita dei medicinali compiuta direttamente attraverso i veterinari. Trovo infatti la distribuzione come prevista dall'articolo 2 approvato dalla Camera contraria al concetto espresso dall'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, che riserva alle farmacie la distribuzione dei prodotti medicinali. Del resto, l'articolo 183 del testo unico prevede già che in casi eccezionali l'autorità sanitaria centrale possa disporre che i medicinali vengano ceduti direttamente ai veterinari per l'uso immediato; una innovazione in questo senso non si presenta quindi necessaria. Ma l'articolo 2 approvato dalla Camera prevede addirittura che i prodotti possano essere ceduti direttamente ai veterinari, anche in condizioni normali! Ho ritenuto quindi necessario presentare un emendamento che riportasse la norma entro l'indirizzo cui si è sempre ispirata.

ANGRISANI. Se la Commissione riterrà opportuno di orientarsi sull'emendamento presentato dal senatore Cusenza, dichiaro di esser disposto a ritirare quello da me proposto.

Credo che molti colleghi non conoscano, come non conoscevo io stesso fino a pochi giorni fa, come si svolga effettivamente la vendita dei prodotti medicinali nel caso considerato dallo articolo 2.

Essi oggi vengono venduti esclusivamente dai veterinari provinciali: per comprare un vaccino bisogna recarsi in Prefettura e riceverlo dal veterinario provinciale. Il testo unico

delle leggi sanitarie non viene affatto applicato.

D'altro canto gli Istituti zooprofilattici sono divenuti grandi produttori di medicinali; dobbiamo perciò impedire che essi abbandonino i loro fini istituzionali. Se riusciremo in questo compito, avremo fatto un lavoro veramente meritorio.

CARELLI. È vero che i veterinari hanno dei medicinali a disposizione, particolarmente quelli contro l'afta, e trovo logico che essi intervengano di volta in volta e dispongano dei prodotti avuti dall'A.C.I.S. nell'interesse degli agricoltori.

Se la Commissione approvasse l'emendamento proposto dal senatore Cusenza, o quello del senatore Angrisani, si verrebbe a creare una concorrenza che potrebbe essere veramente esiziale per l'assistenza agli agricoltori! Di fronte ad una industria privata ed a un Istituto zooprofilattico, è infatti evidente che il veterinario preferirà servirsi della prima. Lo scopo dell'articolo 2 non è tanto quello di favorire l'agricoltore quanto quello di potenziare l'Istituto zooprofilattico.

MASTROSIMONE. Desidero precisare che la situazione illustrata dal senatore Angrisani sulla distribuzione dei medicinali non è vera per i grandi centri urbani, ma solo per i piccoli centri, dove si fa capo al veterinario provinciale.

Tutto sommato penso che il testo da preferirsi sia quello suggerito dal Governo, che tiene conto anche delle preoccupazioni dei colleghi Angrisani e Cusenza.

TERRAGNI. Penso che l'inciso « del pari che dall'industria privata », nell'emendamento proposto dal senatore Cusenza, sia necessario per varie ragioni. Finchè non contestiamo all'industria privata il diritto di produrre medicinali, non possiamo mettere questa industria in condizioni di menomazione di fronte agli Istituti che producono lo stesso prodotto.

In secondo luogo, non vedo come gli Istituti zooprofilattici possano soffrire di una concorrenza da parte dell'industria privata, perchè, fra l'altro, mentre gli Istituti non pagano le tasse, l'industria privata le paga. Ed anche

ammesso che gli Istituti paghino le tasse, non capisco perchè si voglia precludere ad un'industria privata un suo preciso diritto.

MASTROSIMONE. Non si preclude altro che la concorrenza, non l'attività dell'industria privata...

TERRAGNI. Una volta che un'industria privata ha il diritto di produrre uno specifico medicamento che è fabbricato anche dagli Istituti zooprofilattici, deve avere anche il diritto di vendere il suo prodotto attraverso le normali vie. Non si possono usare criteri diversi a seconda del fabbricante dei prodotti.

TIBALDI. Non bisogna dimenticare che sono soprattutto i vaccini che vengono dati ai veterinari; seguendo il criterio del senatore Terragni si dovrebbe anche impedire ai medici provinciali la distribuzione agli ospedali ed ai medici condotti di alcuni medicinali urgenti, come l'antitifico.

Secondo me bisogna ottenere che il medicamento giunga tempestivamente per stroncare le malattie, questo è l'essenziale!

PRESIDENTE, *relatore*. Tanto per fare il punto della questione, la differenza sostanziale tra il testo proposto dal Governo e quello proposto dal senatore Cusenza è questa: mentre nel testo del Governo si dice che i prodotti degli Istituti possono essere ceduti direttamente ai veterinari limitatamente ai quantitativi necessari per l'uso immediato, il testo proposto dal senatore Cusenza dice che possono essere ceduti direttamente ai veterinari solamente quei prodotti che hanno una durata limitata, mentre i prodotti che si conservano illimitatamente devono seguire le vie normali, ossia le farmacie.

SAMEK LODOVICI. A me pare che l'emendamento presentato dal Governo sia accettabile perchè mentre mantiene la facoltà agli Istituti zooprofilattici di distribuire i prodotti vaccinali direttamente ai veterinari, facoltà che ha, come abbiamo riconosciuto, serie ragioni tecniche, d'altra parte elimina con la nuova ste-sura ogni possibilità di cointeressenza della classe veterinaria. Infatti, mentre il testo ap-

provato dalla Camera contempla solo il prezzo di cessione al veterinario, il testo proposto dal Governo precisa che lo stesso sarà il prezzo di cessione dal veterinario all'agricoltore. Si impedisce per legge in tal modo e con le parti sopresse che il veterinario possa effettuare un aumento del prezzo del medicinale per spese di trasporto e conservazione o altro. Naturalmente gli onorari per la prestazione professionale sono fuori discussione.

CUSENZA. Penso che questa formulazione sia preclusa dalle norme vigenti. Nel primo comma dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, è infatti stabilito: « La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima. Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento per gli effetti della vendita al pubblico anche i medicamenti composti e le specialità medicinali messi in commercio già preparati e confezionati secondo la formula stabilita dal produttore ». Per i casi eccezionali la legge ha provveduto con l'articolo 183, il quale suona così: « Quando l'uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio per intervento profilattico e curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli Istituti produttori agli uffici sanitari provinciali, i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza ».

Il testo della Camera serve solamente a permettere agli Istituti di eludere l'obbligo che ogni produttore di medicinali ha di passare attraverso le farmacie per la vendita dei loro prodotti.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Nel caso venisse approvato l'emendamento proposto dal senatore Cusenza il disegno di legge sarebbe svuotato del suo contenuto.

Vorrei ricordare che lo scopo del provvedimento è quello di incrementare l'ottimo lavoro che gli Istituti zooprofilattici compiono da anni in tutta Italia; nello stesso tempo quello di aiutare gli agricoltori, rendendo loro pos-

sibile l'acquisto di medicinali a prezzi bassi e di dare carattere di enti pubblici agli Istituti zooprofilattici.

Orbene, se si accetta l'emendamento Cusenza, gli Istituti zooprofilattici possono sostenere di essere industrie private e di non desiderare controlli del Governo. A proposito, e in riferimento alle affermazioni del senatore Terragni, devo precisare che si è ritenuto opportuno l'intervento del Governo per una sorveglianza generica sugli Istituti; è evidente che la parità tra Istituti ed industrie private potrebbe essere accettata nel senso completo della parola — e io non sarei contrario — ma alla condizione che nel consiglio di amministrazione delle società private si trovino un rappresentante del Ministero del tesoro e uno del Ministero della pubblica istruzione, insomma rappresentanti ministeriali, come si fa per gli Istituti zooprofilattici.

Non va d'altra parte dimenticato che l'industria italiana, purtroppo, nel campo dei vaccini e dei sieri è molto deficitaria, al punto che, in occasione dell'influenza « Singapore A » dello scorso anno, per poter ottenere il vaccino il Governo ha dovuto garantire ai produttori l'acquisto del medicinale, altrimenti l'industria privata si sarebbe rifiutata di produrre quel difficile farmaco. Ho già dichiarato in altra occasione che l'industria privata non viene toccata affatto dal disegno di legge in esame, perchè non solo le viene riconosciuto il diritto di produrre vaccini e sieri, ma la si stimola, dandole possibilità di vendita.

Ricordo inoltre che c'è una norma fondamentale sulla distribuzione dei vaccini nel caso in cui l'Alto Commissariato decida una vaccinazione obbligatoria, e prego il senatore Cusenza di riflettere che la dichiarazione di obbligatorietà rende automatica la spesa da parte dello Stato. Come potrebbe il Governo decidersi a dichiarare obbligatoria in tutta Italia la vaccinazione, dal momento che non ha i mezzi sufficienti per far fronte alla relativa spesa?

Onorevoli colleghi, allo stato attuale delle cose credo sia opera ben fatta aiutare gli Istituti zooprofilattici attraverso la formulazione proposta dal Governo che permette a tutti gli Istituti di produrre i loro medicinali e di proteggere il nostro patrimonio zootecnico. Aggiungo

che, qualora venisse approvato l'emendamento proposto dal senatore Cusenza, rinunzierei senz'altro all'ulteriore discussione del disegno di legge e chiederci, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, la rimessione del disegno di legge in Assemblea, perchè non ritengo giusto imporre a società che oggi sono private solo obblighi e nessun vantaggio.

CUSENZA. Vorrei sapere se gli Istituti zooprofilattici sono o meno enti morali a carattere pubblico...

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene la sanità pubblica*. Non lo sono; ricevono sovvenzioni dallo Stato solo per alcune loro produzioni che il Governo ritiene opportuno siano fatte. Gli Istituti sono sovvenzionati, in alcune zone dalle provincie, in altre da enti bancari, ma sono enti liberi e privati, anche se il Governo entra nella loro gestione e amministrazione.

NACUCCHI. Io vorrei cercare di chiarire, non fare delle obiezioni. È certo che fino a questo momento gli Istituti zooprofilattici vengono retti da statuti speciali regionali o locali e non sono enti di diritto pubblico; è certo che questi Istituti sono trattati, per quel che riguarda la fabbricazione e lo smercio dei medicinali, allo stesso modo delle società e dei fabbricanti privati. Dice il senatore Cusenza che vi è una legge organica basilare la quale consente a tutti di poter fabbricare medicinali, compresi i vaccini; naturalmente tutti sappiamo che per poter mettere in commercio anche una qualsiasi specie di... bicarbonato occorre l'autorizzazione dell'A.C.I.S.

Ora, questa autorizzazione dell'Alto Commissariato dev'essere limitata o no? Secondo me questo è il problema. Se voi dite che soltanto gli Istituti zooprofilattici possono produrre i vaccini e gli altri prodotti di cui alla lettera c) togliete addirittura efficacia alla legge fondamentale; sicchè a parere mio non si può negare ai privati di preparare anche vaccini, sieri, tossine e via dicendo, vale a dire tutti i medicinali elencati nella lettera c). Dice il senatore Angrisani e con lui il senatore Cusenza: se questa facoltà è concessa, come potete limitare voi, adesso, il diritto dei fabbricanti di smerciare i loro prodotti? Si risponde da parte

del Governo che si vuole esercitare un'azione di vigilanza soprattutto nell'interesse della zootecnia, vale a dire degli agricoltori, nel senso che l'agricoltura sia protetta da una disposizione la quale favorisca l'acquisto del medicinale più che lo smercio.

Cerchiamo di allontanare il concetto commerciale da quello che è il fondamento, la protezione della zootecnia, di questo disegno di legge. L'acquisto del medicinale è fatto dall'agricoltore; ecco che se l'agricoltore dev'essere favorito è evidente che quella limitazione fatta dal Governo nell'articolo 2, al corrispondente articolo che era stato approvato dalla Camera dei deputati, è senza dubbio opportuna perchè, secondo me, basta ad eliminare quello che potrebbe essere lo scopo di lucro da parte di chi deve fornire il medicinale all'agricoltore.

Ma bisogna pur limitare questa facoltà data agli Istituti zooprofilattici, anche se eretti in enti di diritto pubblico. Non si può senz'altro autorizzare questi Istituti a cedere, sia pure a determinate condizioni, in tutta Italia, i propri prodotti a scapito dell'industria privata; non si può creare un monopolio! E allora, per evitare che si crei un monopolio, ci si domanda: può l'industria privata cedere direttamente ai veterinari, sia pure alle stesse condizioni degli Istituti zooprofilattici, i vaccini, i sieri e tutti gli altri medicinali di cui alla lettera c), oppure il legislatore può proibirlo? Se non si può proibirlo, mi pare che la disposizione contenuta nell'emendamento sia superflua. Se una legge c'è, se un monopolio non si crea a beneficio di questi Istituti e se una proibizione non si può stabilire è inutile l'emendamento.

Le condizioni di cessione dei prodotti sono chiaramente stabilite. Evidentemente il Governo, secondo quello che è stato l'intervento di poc'anzi dell'Alto Commissario, riterrebbe di esercitare un'ampia vigilanza immettendo nei consigli di amministrazione i suoi rappresentanti. Io dubito che l'inclusione nei consigli di amministrazione di rappresentanti dell'Alto Commissariato potrebbe raggiungere l'effettiva vigilanza sulla preparazione dei prodotti; avrebbe finalità amministrativa, una finalità... direttiva, ma non quella di vigilare sulla produzione dei medicinali, che del resto, genericamente, già fa parte dei doveri dell'Alto Commissariato.

Le mie considerazioni sono state di indole varia, come i colleghi hanno udito; di indole economica, perchè riguardano la protezione dell'agricoltura in quella che è la difesa del suo bestiame, e anche di indole giuridica; e credo che debbano portare a questa conclusione: sarebbe bene non accennare neppure, contrariamente a quanto ha dichiarato il senatore Cusenza, a quella che potrebbe essere una nuova facoltà data all'industria privata, perchè tale facoltà è già riconosciuta. Che cosa potrà sorgere in seguito? Un articolo limitante per lo sviluppo del libero esercizio dell'industria; ma nel disegno di legge mi pare non ci sia; e se non c'è credo sia superfluo l'emendamento, anzi penso che potrebbe peggiorare la situazione.

Quanto alle parole, contenute nel testo governativo, « uso professionale diretto e immediato », come si fa a controllare « l'uso diretto e immediato »? Non dico il « diretto » ma lo « immediato »... che cosa significa? Concludendo, sarà necessario, in sede di regolamento, prescrivere l'obbligo ai veterinari di fare una richiesta specifica con la dichiarazione dell'uso e l'indicazione del consumo; pertanto la distribuzione e l'approvvigionamento di questi medicinali dovranno essere fatti in base a notule che saranno inviate al veterinario provinciale, e quindi dando la possibilità di eventuali controlli.

PRESIDENTE, relatore. Vorrei ricordare a tutti gli onorevoli Commissari che questo emendamento riguarda la distribuzione dei prodotti; la produzione è fuori discussione perchè è regolata dall'articolo 1. Per quanto riguarda la distribuzione, in deroga alle norme vigenti, che con l'articolo 122 dispongono che tutto debba passare attraverso le farmacie, si stabiliscono delle facilitazioni, per ragioni di carattere zootifilattico, cioè per andare incontro all'agricoltura.

BOCCASSI. Confesso che gli interventi che si sono succeduti fino a questo momento non mi hanno persuaso. Desidererei conoscere la opinione dei colleghi sulla preclusività — almeno tale io la considero — dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie.

Esso stabilisce infatti che se per tutte le altre professioni sanitarie è permessa la cum i-

labilità delle funzioni, essa non è permessa « per l'esercizio della farmacia ».

Orbene, la vendita, sia pure a prezzo di acquisto o... non di acquisto, di un medicamento da parte di un professionista, che si chiama veterinario, è un cumulo di professione con la professione farmaceutica. Per quanto riguarda poi in modo particolare la distribuzione dei vaccini essi vengono distribuiti — dice l'articolo 2 — dal veterinario per « uso immediato ». Che cosa s'intende per « uso immediato »? Forse che il veterinario non può conservare il vaccino per qualche giorno? E se al veterinario non è possibile usare immediatamente il vaccino acquistato nel giorno stesso, noi ci veniamo proprio a trovare di fronte ad un caso in cui il veterinario cade sotto la norma dell'articolo 102; ragion per cui penso che fin quando non venga chiarito questo punto non si possa continuare la discussione del disegno di legge.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Io ammiro la preparazione giuridica del senatore Boccassi; però quando diciamo che il veterinario vende all'agricoltore allo stesso prezzo di acquisto, cioè senza le percentuali spettanti al grossista e al farmacista, il veterinario fa un'operazione del tutto gratuita. Infatti la proposta del Consiglio superiore di sanità — fatta nostra — esclude qualsiasi guadagno del veterinario per la vendita dei prodotti del farmacista, stabilendo sanzioni penali ai trasgressori.

Quindi mi pare che non ci sia nessuna preclusione; altrimenti dovremmo proibire anche la distribuzione gratuita, da parte dei medici, dei medicinali che ricevono in omaggio!

BOCCASSI. Per i medici è diverso; essi ricevono campioni gratuiti per uso scientifico. Il veterinario qui assume un'altra figura, perchè quando egli compra dall'Istituto paga, e si fa pagare a sua volta dall'agricoltore..

PRESIDENTE, relatore. Senatore Boccassi, come ella sa si può sempre, con una nuova legge, derogare da una legge precedente; quindi non si può parlare di preclusione, ma di modifica. D'altro canto si tratta di distribuzione; praticamente il veterinario non fa che il « portapacchi »: prende la medicina dall'Istituto, la porta sul posto e la somministra; « l'im-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

68ª SEDUTA (6 febbraio 1958)

mediato » è questo. E non si dica che questo non c'era nelle leggi precedenti, perchè è stato approvato dalla Commissione del lavoro e della previdenza sociale e poi in Aula un disegno di legge che autorizza i grandi Istituti di assistenza e gli ospedali a comprare dalle industrie e a distribuire ai propri ambulatori, attraverso i medici, i medicinali.

BOCCASSI. Comunque non si tratta di singoli medici...

TESSITORI. Onorevoli colleghi, bisogna avere un'idea chiara di che cosa significa « preclusione ». Il fatto dell'esistenza di una legge già in vigore non esclude il fatto che un altro disegno di legge recante norme diverse possa essere approvato; non vi è cioè preclusione; il Parlamento è sovrano dal punto di vista legislativo. Ora, rimangono ferme le norme di cui al testo unico delle leggi sanitarie, relative all'esercizio della farmacia, ma ciò non significa che quelle norme rappresentino una preclusione per le disposizioni del disegno di legge che la Commissione sta discutendo, e che vorrei si approvassero. Perchè la norma di cui all'articolo 2 del disegno di legge è evidentemente una deroga alle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 119 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie. Si potrebbe dire, all'inizio dell'emendamento proposto dal Governo: « In deroga agli articoli 119 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie », ma non occorre, perchè le deroghe sono o esplicitamente dichiarate dal legislatore, o implicite; e di solito sono implicite, affinchè non sorga lo scrupolo, all'interprete della norma di legge che venne approvata in deroga alla norma precedente, di andare a vedere che cosa diceva detta norma.

Non vi è poi preclusione per un altro motivo, cioè per un'interpretazione evidente del testo unico delle leggi sanitarie. Come è stato ricordato, l'articolo 102 stabilisce che il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato. Nell'articolo 2 del testo che stiamo discutendo non si fa l'ipotesi, non si affida ai veterinari l'esercizio della farmacia; il semplice fatto della distribuzione del medicinale non è

considerato esercizio della farmacia. C'è poi lo articolo 119 il quale dice che il titolare autorizzato a gestire una farmacia è personalmente responsabile a regolarne l'esercizio; l'esercizio autorizzato di una farmacia che ha la legislazione che ha, che sarà o non sarà riformata. Qui è in giuoco puramente e semplicemente la funzione, se cioè non sia opportuno che la distribuzione di questi particolari prodotti di cura sia fatta attraverso i veterinari anzichè attraverso le farmacie; ma non è che qui noi creiamo nel veterinario, indirettamente, un farmacista.

Quanto all'emendamento che si sta esaminando, occorre partire dal presupposto che ci si trovi in una condizione di fatto di eccezionalità, di epidemia, per cui debba intervenire l'autorità sanitaria. Quindi, in fondo i richiami agli articoli del testo unico non hanno grande importanza: noi stiamo facendo una legge per degli Istituti che svolgono una attività non ancora del tutto — o affatto — regolata e cerchiamo di stabilire delle norme legislative che rispondano alle esigenze sanitarie del patrimonio zootecnico nazionale.

In ordine all'industria privata, tutti siamo d'accordo che il disegno di legge nè proibisce la produzione nè conseguentemente vieta la vendita: il « possono » evidentemente è una facoltà. L'industria privata può cedere i suoi prodotti a chi crede, dal momento che noi ne autorizziamo la distribuzione attraverso i veterinari.

Il punto centrale della norma dell'articolo 2 è secondo me la facoltà che viene data agli Istituti zooprofilattici di distribuire i prodotti di cui alla lettera c) dell'articolo 1 a mezzo del veterinario. Ora, voi legislatori dovete vedere il come e il quando questa facoltà possa essere esercitata. E qui ciascuno si può ispirare ad una concezione più o meno restrittiva.

I senatori Angrisani e Cusenza si ispirano ad una concezione talmente rigida che fa svanire del tutto quella che è la finalità di cui all'articolo 2 perchè limita solo al caso eccezionale di un fatto epidemico la facoltà concessa ai veterinari di distribuire quei prodotti.

Debbo, peraltro, rilevare che non c'è bisogno di questo emendamento perchè l'autorità sanitaria possa esercitare questo diritto. Anche ammettendo che il disegno di legge non sia ap-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (6 febbraio 1958)

provato, richiamandosi all'articolo 183 del testo unico delle leggi sanitarie succitato l'Alto Commissario può autorizzare chiunque, anche... il droghiere a distribuire quei prodotti, se c'è bisogno, poichè quando la casa brucia tutti i mezzi utili a spegnere, o a limitare le conseguenze dell'incendio, possono essere adoperati.

Ora, con questo emendamento, a prescindere come dicevo, dalla sua inutilità, poichè vi si concede una facoltà che è già concessa dal testo unico delle leggi sanitarie, non si risolve il problema centrale che è quello di consentire, in via normale nel tempo e nello spazio, al veterinario la distribuzione dei prodotti di cui alla lettera c). Questo è quello che si chiede dal testo approvato dalla Camera, e questo è il problema.

Ora, già l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, proponendo un suo emendamento, porta delle limitazioni difficilmente controllabili, a mio modestissimo avviso. Di questo, per altro si parlerà in un secondo tempo.

Per questi motivi io ritengo che la discussione dovrebbe concentrarsi sul testo approvato dalla Camera o sull'emendamento del Governo.

NACUCCHI. Desidero rilevare che questo articolo 2 ha messo in subbuglio tutta l'Italia; si tratta di una disposizione che riguarda molte persone e molti interessi.

Mi permetto, pertanto, di fare un'osservazione pratica circa gli emendamenti presentati.

Venne a noi trasmesso dalla Camera l'articolo 2 nel quale si prevedeva che il medicinale in genere poteva essere ceduto anche ai veterinari i quali non avrebbero potuto chiedere al cliente un prezzo superiore a quello di acquisto, maggiorato delle spese di conservazione e di distribuzione.

Il Governo ha escluso, nel suo emendamento sostitutivo, il rimborso delle spese, però ha precisato un concetto economico fondamentale che è questo: che il prezzo del medicinale deve essere « decurtato delle percentuali spettanti al grossista e al farmacista ». Si tace completamente questa condizione nell'emendamento del senatore Cusenza; e questo, a mio avviso, non è opportuno. Al contrario ritengo che sia un concetto economico fondamentale quello che stabilisce che il medicinale arrivi al consumatore decurtato di tutti quelli che sono i gravami concernenti i vari passaggi.

È evidente che si stia cercando, con questo articolo nel testo pervenuto dalla Camera di proteggere i farmacisti come anche i veterinari. E con l'emendamento presentato dal senatore Cusenza, il veterinario, il quale abbia ricevuto il prodotto, può benissimo gravarlo delle spese di percentuale o di conservazione che si sono invece volute eliminare a mezzo dell'emendamento governativo.

Facendo questi rilievi ho voluto sottolineare quanto sia più illuminato il pensiero di respingere l'emendamento del senatore Cusenza e appoggiare invece l'emendamento governativo.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Desidero solamente completare le mie dichiarazioni rilevando che noi incontriamo difficoltà notevolissime nell'introdurre in Italia, e specialmente nelle regioni meridionali, l'uso della vaccinazione. Ci proponiamo, anche attraverso varie facilitazioni e attraverso l'interessamento diretto dei veterinari, di fare una propaganda efficace che dimostri realmente i vantaggi riscontrati ovunque a mezzo della vaccinazione.

Evidentemente, — e qui mi richiamo a quello che diceva in un'altra occasione il senatore Criscuoli — i praticoni rappresentano un grave ostacolo al progresso igienico-sanitario. Si deve cercare, dunque, di far collaborare anche i veterinari, in modo che la vaccinazione, che è troppo poco apprezzata, specialmente in certe zone, e che offre invece tanti vantaggi, riesca ad essere accettata volentieri dagli agricoltori.

Anche per questi motivi, io pregherei gli onorevoli senatori di approvare l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Cusenza, insiste nel suo emendamento?

CUSENZA. Io non mi sento di poter approvare il concetto che questi vaccini siano ceduti di norma dagli Istituti zooprofilattici ai veterinari in tutti i casi, senza limitazioni di condizioni di spazio e di tempo. Per questo intendo mantenere l'emendamento.

ANGRISANI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento del senatore Cusenza perchè ritengo che il primo comma dell'articolo 2, che è una deroga ad una norma del testo unico

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (6 febbraio 1958)

delle leggi sanitarie, provocherà il disastro delle farmacie rurali. I grossi Istituti zooprofilattici creeranno, come già stanno creando, degli uffici di vendita, non solo per i loro vaccini, ma per tutta la gamma dei prodotti che vengono fabbricati negli stabilimenti che essi hanno grandiosamente approntato. E mi permetto di citare un nominativo che è stato segnalato all'Alto Commissario da un gruppo di farmacisti di Piacenza. Il dottor Giuseppe Cavalli di Piacenza ha precisato per iscritto che « il dottor Bianciardi, veterinario provinciale aggiunto di ruolo, anziché lavorare in Prefettura è addetto alla vendita dei prodotti dell'Istituto zooprofilattico di Brescia in un negozio di Stradona Farnese a Piacenza ». Approvando questa norma noi andremo a legalizzare una di queste situazioni!

Mi permetto di ricordare che, proprio in una delle nostre sedute, questa Commissione mostrò di prendere tanto a cuore la questione delle farmacie rurali. Si pensò perfino di aumentare i contributi per agevolare l'apertura. Ora, con questa norma, noi le distruggeremo completamente! In alcuni Comuni queste farmacie vivono soltanto vendendo prodotti zooprofilattici, e noi vorremmo togliere loro questa possibilità!

Ripeto che noi, con questa norma, non solo capovolgeremo quello che è il testo unico delle leggi sanitarie, ma distruggeremo le farmacie rurali in alcuni Comuni. Noi faremo sì che questi Istituti zooprofilattici possano trasformare la natura della istituzione, dimenticando che sono stati istituiti per assistere gli allevatori, per analizzare i prodotti, per esaminare i visceri degli animali morti o infermi, per combattere le epizootie. Noi li trasformeremo esattamente in produttori di medicinali, produttori farmaceutici, sminuendo così la professione del farmacista e trasformando il veterinario in un commerciante.

Sono pertanto profondamente convinto di fare il bene degli agricoltori, dei farmacisti e degli Istituti zooprofilattici stessi votando a favore di un emendamento che limiti la vendita dei prodotti a quelli di immediato uso professionale e che abbiano una validità non superiore ad un mese.

TERRAGNI. Sarei anch'io disposto a votare a favore dell'emendamento presentato dal sena-

tore Cusenza. Ritengo però superfluo l'inciso « nel caso in cui l'autorità sanitaria competente ne disponga l'uso per scopi profilattici o curativi ». I prodotti di cui alla lettera c) hanno una utilizzazione già specifica.

NACUCCHI. Dichiaro che voterò contro lo emendamento del senatore Cusenza in quanto lo ritengo superfluo per i motivi da me già precedentemente esposti. A mio avviso l'articolo 2 non intacca l'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie.

D'altra parte, votando contro l'emendamento Cusenza, io parto dal presupposto che non siano danneggiate le farmacie rurali, perchè si dovrà evitare nel modo più assoluto che i medici provinciali o i veterinari provinciali o comunali attendano allo smercio dei prodotti di cui alla lettera c) dell'articolo 1.

ZELIOLI LANZINI. Dichiaro anch'io che voterò contro l'emendamento del senatore Cusenza.

Anch'io sono stato assediato dai gruppi che rappresentano gli interessi della categoria. Dichiaro, tuttavia, di non essermi lasciato influenzare dai telegrammi e dai memoriali che sono pervenuti da tutte le parti che comunque rispecchiano quasi sempre l'opinione di colui che le ha stese.

Sono persuaso che il disegno di legge, così come è proposto, favorisce esclusivamente gli interessi di ordine superiore, ossia quelli che non sono di ordine privatistico ma che riguardano particolarmente la categoria della grande massa di agricoltori italiani, e più ancora il patrimonio zootecnico di tutta la nazione. Quando sarà messo ai voti, voterò a favore dello emendamento governativo che secondo molti di noi, ed io sono fra questi, non fa che precisare dei compiti che riguardano esclusivamente la distribuzione del medicinale.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Cusenza, del quale ho dato poc'anzi lettura.

(Non è approvato).

Do nuovamente lettura dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, presentato dall'Alto Commissario:

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

68ª SEDUTA (6 febbraio 1958)

« I prodotti di cui alla lettera c) del precedente articolo possono essere ceduti direttamente dagli Istituti zooprofilattici ai veterinari, limitatamente ai quantitativi necessari per il loro uso professionale diretto e immediato. Il prezzo di cessione da parte dell'Istituto al veterinario e dal veterinario all'agricoltore deve corrispondere a quello stabilito per la vendita al pubblico decurtato delle percentuali spettanti al grossista e al farmacista. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 200.000, salvo in ogni caso i provvedimenti disciplinari ».

Il senatore Mastrosimone proporrebbe di aggiungere, dopo le parole « I prodotti di cui alla lettera c) del precedente articolo possono essere ceduti direttamente dagli Istituti zooprofilattici ai veterinari » le altre « ed ai privati ».

A mio avviso questa proposta andrebbe respinta in quanto stabilire che questi prodotti possano essere ceduti direttamente anche ai privati significa permettere il libero commercio dei medesimi al di fuori delle farmacie e determinare l'esercizio abusivo della professione.

SAMEK LODOVICI. Si tratta di cedere dei sieri, dei vaccini, delle tossine. Ora, che un privato possa andare a prendere... la saponetta al luogo di produzione o di deposito non c'è niente di male, ma qui si tratta di cedere dei prodotti specifici che richiedono una prescrizione tecnica ed anche una particolare ocularità nell'uso. Secondo me non possono assolutamente essere ceduti da chi li produce ed usati che su precisa indicazione responsabile del professionista a ciò abilitato, il veterinario.

TIBALDI. Io credo che si potrebbe integrare la proposta del senatore Mastrosimone, dicendo « ed ai privati con presentazione di ricetta medica ».

PRESIDENTE, *relatore*. È pleonastico, a mio parere, fare questa precisazione, poichè è scontato che gli Istituti zooprofilattici consegnano sieri e vaccini solo dietro presentazione di ricetta medica.

TESSITORI. Vorrei pregare il collega Mastrosimone di non insistere nel suo emendamento, nemmeno nella forma proposta dal senatore Tibaldi.

A mio avviso, si sta passando da un eccesso ad un altro; si è partiti da un emendamento Cusenza estremamente restrittivo e adesso si arriva ad un emendamento Mastrosimone che è estremamente estensivo.

Come ho già avuto l'onore di dire poc'anzi, oggetto della regolamentazione che stiamo discutendo sono i veterinari in ordine alla distribuzione dei prodotti. Se voi, oltre che al veterinario, stabilite che il prodotto possa essere ceduto anche al privato, sia pure con ricetta medica, che è ricetta di un veterinario — la qual cosa è inutile dire, perchè si tratta di una norma di carattere generale — voi trasformerete gli Istituti zooprofilattici in altrettante farmacie. Gli Istituti zooprofilattici si vedranno arrivare un numero enorme di ricette attraverso i privati.

Ora io non riesco a vedere la necessità di tutto questo. La norma applicata è limitante appunto perchè deroga a una disposizione di carattere generale del testo unico delle leggi sanitarie; ossia intende affidare la facoltà della distribuzione di determinati prodotti soltanto a quelle persone che diano una garanzia, per la loro competenza tecnica o scientifica, della conservazione e della esatta distribuzione dei prodotti stessi.

D'altra parte, così come non è opportuno, anzi è superfluo, parlare di industria privata in ordine alla produzione, così è inutile che si parli di privati in ordine alla vendita dei prodotti.

Nel testo unico delle leggi sanitarie, allorchè si dettano le norme relative alla distribuzione dei medicinali attraverso le farmacie, non si parla mai del privato. È detto, in linea generale, che il farmacista deve fornire determinati prodotti soltanto dietro presentazione di ricetta medica.

Desidero poi unire la mia voce a quella del senatore Angrisani per richiamare l'attenzione sul fatto che, contrariamente a quanto dovremmo, noi rischiamo di fare il danno delle farmacie rurali. Tali farmacie, infatti, non hanno mai avuto alcun interesse — e ciò può essere controllato attraverso la consultazione dei dati statistici frutto di recenti indagini —

a tenere nei propri magazzini i noti prodotti, non tanto perchè questi prodotti esigano una determinata attrezzatura, ma per il semplice motivo che la loro vendita avviene eccezionalmente; tenendoli in deposito, pertanto, le farmacie corrono il rischio di possedere un capitale che non riescono più ad ammortizzare, dato che si tratta, fra l'altro, di prodotti soggetti a scadenza di validità.

Vorrei quindi che si rimanesse fermi a quella che è l'essenza, al motivo fondamentale della norma, che ha per oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, dei prodotti cioè per uso veterinario.

È chiaro che, qualora non abbiano la possibilità, per una ragione qualsiasi, di recarsi personalmente agli Istituti zooprofilattici per acquistarsi il quantitativo di prodotti di cui hanno bisogno per l'uso immediato, i veterinari incaricheranno del ritiro gli stessi interessati munendoli della ricetta, che l'Istituto zooprofilattico si curerà di conservare in quanto costituisce documento sottoposto al controllo da parte dell'autorità sanitaria provinciale.

Per tali motivi prego il senatore Mastrosimone di non insistere sulla sua proposta, e di orientarsi sull'emendamento presentato dall'Alto Commissario.

MASTROSIMONE. In seguito alle dichiarazioni del senatore Tessitori ritiro il mio emendamento.

ANGRISANI. Faccio mia la proposta di emendamento già formulata dal senatore Mastrosimone, ed ora dal proponente ritirata. In verità, speravo che a rendersi autore di una proposta favorevole agli allevatori fosse il senatore Zelioli Lanzini, dato che nel corso della precedente discussione aveva avuto parole generose, tali da denotare animo aperto nei confronti appunto degli allevatori. In verità ritengo saggio e giusto tale emendamento, perchè persegue lo scopo che tutti dovremmo perseguire, quello cioè di proteggere gli allevatori. Noi dobbiamo tener conto della realtà: ogni allevatore ha il diritto di propinare agli animali di sua proprietà i medicinali che ritiene più adatti a raggiungere lo scopo della guarigione; ad ogni allevatore, cioè, deve essere ri-

conosciuto il diritto di acquistare i medicinali che desidera, presso l'Istituto zooprofilattico che vuole, perchè, spero, non si vorrà giungere all'assurdo che un allevatore, poniamo di Salerno, sia obbligato a far compiere un viaggio a un veterinario fino a Padova, per esempio, per acquistargli il materiale occorrente. È chiaro, dunque, che bisogna dare a ogni allevatore la possibilità di ritirare direttamente i medicinali, sia pure mediante la ricetta medica. Eppure molti componenti la Commissione dimostrano di non voler riconoscere la necessità di una tale norma, come lo stesso senatore Tessitori, maestro di eloquenza e di dialettica, il quale premette il *quod voluit dixit* e poi si appella alle norme legislative vigenti, cosicché il *quod voluit dixit* perde di significato e di valore. Ebbene io allora dico al senatore Tessitori — che tutti stimiamo per la sua intelligenza e la sua preparazione — che noi, modesti rappresentanti del popolo, abbiamo, se non la capacità di appellarci alle frasi alate, latine o italiane, per lo meno la possibilità di capire e giudicare quali sono le norme che si impongono per opportunità e per logica. E così giudichiamo che, se la Commissione — come si afferma, specialmente da parte del senatore Zelioli Lanzini — vuole effettivamente, come è giusto, proteggere gli allevatori di bestiame e il patrimonio zootecnico, non deve all'atto pratico smentirsi, impedendo agli allevatori di acquistare i medicinali che preferiscono e al miglior prezzo, cosa che si verificherà se li costringeremo a farlo tramite i veterinari. Noi non dobbiamo fare assolutamente in modo che alcuni Istituti zooprofilattici facciano dei veterinari degli autentici rappresentanti commerciali, perchè allora i veterinari non prescriveranno più le medicine di cui gli animali hanno veramente bisogno, bensì quelle che gli Istituti con cui sono legati hanno loro indicato.

TESSITORI. Non posso fare a meno di ringraziare il senatore Angrisani per le cortesi parole, le quali hanno un unico, grave difetto, quello di esagerare nei miei riguardi. Peraltro non posso nemmeno non rilevare che il senatore Angrisani, dopo aver sostenuto un emendamento come quello del senatore Cusenza, di carattere estremamente restrittivo, adesso si rende proponente di un emendamento che —

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (6 febbraio 1958)

come ho avuto già occasione di dire — passa all'eccesso opposto. Comunque, la ragione sostanziale che mi induce a mantener ferma la mia opinione, contraria all'emendamento dapprima presentato e poi ritirato dal senatore Mastrosimone, e ora fatto proprio dal senatore Angrisani, è che tale emendamento è superfluo. Noi non possiamo dimenticare che oggetto della norma sono i veterinari, e che il problema della polemica instaurata da tutte le categorie interessate si riferisce al fatto — che ci viene rimproverato — che con il provvedimento in discussione si creano dei distributori di medicinali in persone che non hanno nè il titolo nè che sono veterinari.

Ora, si dice che come gli Istituti zooprofilattici possono vendere e quindi distribuire dei prodotti attraverso le farmacie — e non c'è bisogno di stabilire questo nell'articolo — così dev'essere possibile la distribuzione agli agricoltori, i quali però, come tutti i privati — a norma del testo unico delle leggi sanitarie — recandosi all'Istituto zooprofilattico per l'acquisto dei medicinali dovrebbero esibire la ricetta veterinaria. Ma questa è una operazione di carattere normale, che non aveva nè ha necessità di essere considerata nel disegno di legge in esame. Piuttosto, il problema che il provvedimento in discussione affronta è che la distribuzione avviene in deroga alle norme sanitarie di cui al testo unico, vale a dire attraverso i veterinari. È questo il punto sul quale la Commissione deve esprimere un parere! Gli altri argomenti sono già risolti dalle norme del testo unico.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento già proposto e poi ritirato dal senatore Mastrosimone, e quindi fatto proprio dal senatore Angrisani; emendamento al quale il rappresentante del Governo si è dichiarato contrario.

(Non è approvato).

Il senatore Terragni propone di aggiungere nel primo comma, dopo le parole « dagli Istituti zooprofilattici sperimentali ai veterinari » le altre: « del pari che dalla industria privata ». Tale norma tende ad estendere agli Istituti vaccinogeni privati la facoltà di distribui-

re i vaccini direttamente a mezzo di veterinari, per il loro uso professionale, diretto e immediato. Non mi sembra quindi si tratti di una norma superflua; peraltro sono del parere che il concetto che il senatore Terragni vuol affermare troverebbe una sede più idonea in un comma aggiuntivo.

TERRAGNI. Non ho difficoltà ad accedere alla proposta formulata dall'onorevole Presidente.

BOCCASSI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione perchè non posso ammettere, come ho già detto, che un professionista abbia contemporaneamente la facoltà di scrivere ricette e di distribuire i medicinali.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 nel testo approvato dal Governo, del quale ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Il senatore Sibille propone di introdurre a questo punto il seguente comma: « Il prezzo non potrà subire aumenti, anche se al veterinario non è richiesta la prestazione professionale ».

In ordine a tale proposta desidero far notare che, secondo me, non è concepibile che si possano chiedere sieri o vaccini se non vi è la prescrizione medica e cioè la prestazione professionale. A meno che non si faccia il caso fortunatamente tutt'altro che frequente, di epidemia, per cui la diagnosi molte volte viene fatta dallo stesso allevatore, rilevando sugli animali i sintomi già riscontrati su altri animali, colpiti da affezione, e quindi già a lui noti. Comunque, vi è una norma legislativa di cautela per cui i sieri e i vaccini possono essere dati soltanto dietro presentazione di ricetta medica; ciò perchè si tratta di medicinali che potrebbero essere dannosi, se adoperati senza che ne sussista assolutamente la necessità. Per tale motivo prego il senatore Sibille di non insistere nella sua proposta.

SIBILLE. Lo scopo dell'emendamento proposto è di evitare la manualità dell'iniezione. I compiti del veterinario sono molteplici: vi-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (6 febbraio 1958)

sita, diagnosi, prescrizione, iniezione. Può darsi che, non chiedendo una di queste prestazioni, il prezzo del medicinale possa essere aumentato. Non dimentichiamo che vi sono degli agricoltori poveri che possono forse comperare il vaccino per le loro bestie ma non possono pagare il professionista per l'iniezione del vaccino.

PRESIDENTE, relatore. Qui si tratta di stabilire se un coltivatore preferisca praticare da sé l'iniezione o ricorrere alla prestazione di un tecnico. Ciò, peraltro, credo non possa comunque avere una pratica influenza: visita, diagnosi, prescrizione e iniezione di solito vengono considerate sotto un unico aspetto ai fini dell'onorario.

SIBILLE. Vivendo in mezzo agli allevatori di bestiame non ho avuto questa impressione, tuttavia accedo alla richiesta di ritirare lo emendamento da me proposto.

PRESIDENTE, relatore. Vorrei a mia volta proporre l'introduzione di un comma così formulato: « Se i prodotti di cui al comma precedente vengono impiegati fuori delle rispettive zone territoriali, la distribuzione deve avvenire tramite le farmacie e in tal caso il prezzo di cessione sarà quello stabilito per la vendita al pubblico ».

Ed ora spiego il mio pensiero. Abbiamo deciso che l'Istituto zooprofilattico abbia la facilitazione stabilita nel primo comma nelle zone di sua influenza; fuori, però, deve assolutamente fare la distribuzione attraverso le normali vie e non attraverso i « mangimisti ». Ciò per un senso di responsabilità.

MASTROSIMONE. Dichiaro di essere favorevole.

LORENZI. Sono completamente d'accordo con l'emendamento proposto. Si fece già una grossa questione in sede di approvazione dell'articolo 1 quando si parlò delle zone di azione degli Istituti zooprofilattici e ricordo che fu il senatore Liberali a sollevare il problema. È certo che noi non possiamo porre il confine della zona d'influenza, se i medicinali prodotti da quel determinato Istituto zooprofilattico

sono utili a tutto il patrimonio zootecnico, pur conservando una certa tutela all'Istituto zooprofilattico produttore. E allora è naturale che non attraverso l'Istituto zooprofilattico del luogo, come già è stato detto, deve essere fatta la distribuzione, ma attraverso i canali normali della distribuzione di tutti i medicinali, perchè se volessimo trasportare o distribuire i medicinali degli Istituti zooprofilattici in un circolo chiuso, noi troveremmo degli Istituti zooprofilattici che — come ha saggiamente lasciato capire il Presidente — dormirebbero volentieri sui guadagni tratti dai prodotti di altri Istituti.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Sono spiacente di non essere dell'opinione espressa da parecchi Commissari. Già nelle passate sedute è stato considerato questo problema: è evidente che tutti gli Istituti zooprofilattici possono produrre e producono tutti medicinali, tutti i vaccini e i sieri indicati nell'articolo 1, lettera c).

Questo aggrava però la condizione delle zone dove gli Istituti zooprofilattici sono agli inizi e non sono sviluppati, e non possono quindi produrre tutti i medicinali; quindi danneggia proprio quelle regioni agricole dove più intenso è l'allevamento di bestiame, che poi sono le zone più depresse ed in particolare proprio le regioni meridionali dove gli Istituti zooprofilattici sono appena sorti e si stanno formando. Se, ad esempio, l'Istituto zooprofilattico di Napoli, o di Roma, o di una zona meridionale non produce certi prodotti che invece si producono negli Istituti dell'Italia settentrionale, l'agricoltura meridionale dovrebbe pagare di più dell'agricoltore settentrionale i prodotti fatti a Brescia, a Perugia o a Padova!

Mi pare di avere esposto chiaramente il mio pensiero...

LORENZI. Questo sarà uno stimolo per gli Istituti zooprofilattici meno importanti a muoversi, anche sotto la spinta degli agricoltori...

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica... ma vorrei completarlo con un altro dato di fatto: vi sono dei vaccini che vengono prodotti in piccola quantità perchè non in tutte le zone e non in tutti i territori le

malattie del bestiame destano uguali preoccupazioni: in questo caso è evidente che non si può far sobbarcare l'Istituto zooprofilattico a una nuova produzione che non è assolutamente redditizia.

Vi prego di considerare a fondo questo emendamento, perchè lo ritengo realmente dannoso all'allevamento del nostro bestiame, nel senso che le zone più trascurate sarebbero costrette a pagare di più delle zone dove esistono gli Istituti più importanti.

PRESIDENTE, *relatore*. Allora domando all'Alto Commissario come si propone di organizzare il servizio della vendita diretta al veterinario da Brescia a Palermo, perchè la possibilità che l'Istituto zooprofilattico dia o mandi al veterinario per l'uso diretto o immediato un prodotto, presupporrebbe che questo veterinario di Palermo, che abbisogna di un prodotto che deve comperare a Brescia, si trasferisca a Brescia! Si deve permettere che la distribuzione su richiesta possa avvenire in tutta Italia, dando tale possibilità di intervento immediato e diretto attraverso i normali canali, che sono appunto le farmacie.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica...* ma deve pagare di più il prodotto...

PRESIDENTE, *relatore*. Si capisce; altrimenti bisognava accettare l'emendamento che era stato proposto all'articolo 1, con il quale si disponeva che la distribuzione avvenisse completamente attraverso gli Istituti zooprofilattici locali.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Se un medico del Trentino o della Sicilia ha bisogno di un vaccino per la pertosse scrive all'Istituto zooprofilattico produttore di quel vaccino e si fa mandare il medicinale. Noi abbiamo escluso il passaggio attraverso i grossisti e i farmacisti per ridurre il prezzo del prodotto a favore dell'agricoltura. In questo caso il medico del Trentino o della Sicilia ottiene il vaccino o il siero di cui ha bisogno scrivendo all'Istituto che lo produce...

PRESIDENTE, *relatore*. In sostanza la sua proposta farebbe sì che i veterinari di tutta Italia possano acquistare direttamente agli Istituti zooprofilattici, ovunque essi si trovino, escludendo nel modo più assoluto le normali vie stabilite. Non mi sento di approvare tale proposta.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non è che con questa proposta si escluda l'altra...

TESSITORI. Effettivamente si potrebbe non escludere che gli Istituti zooprofilattici possano distribuire i prodotti attraverso i farmacisti, consentendo la cessione dei prodotti attraverso i veterinari. Non vi è un problema di esclusione, vi è un problema di facoltà, di possibilità. Restano in sostanza intatte le vie normali di distribuzione dei prodotti — che sono le farmacie — per cui domani se il farmacista di una località dell'Italia meridionale richiede all'Istituto zooprofilattico di Padova una determinata quantità di siero, lo può fare benissimo; così come da Padova un farmacista si può rivolgere ad un Istituto dell'Italia meridionale per ottenere il vaccino o il siero di cui abbisogna. La novità della norma sta nel fatto che questa cessione o questa distribuzione si può fare attraverso il farmacista o il veterinario; altrimenti si creerebbero dei compartimenti stagni.

Se ho ben capito, il motivo base che ha determinato il Presidente della Commissione a proporre l'emendamento è la preoccupazione di un inconveniente che si potrebbe verificare; e l'inconveniente consiste nel fatto che i noti prodotti verrebbero ad essere di monopoli, come distribuzione, di coloro che vendono i mangimi. È questo l'inconveniente che si vorrebbe evitare...

PRESIDENTE, *relatore*. L'Istituto zooprofilattico di Brescia, subito dopo che è stato approvato l'articolo 1 ha trovato ugualmente il sistema di aggirare l'ostacolo.

ANGRISANI. L'Alto Commissario deve dirci qualche cosa in merito: abbiamo il diritto di conoscere esattamente come stanno le cose e sapere se il Governo è in grado di smentirle. Fra i compiti delle Camere c'è anche quello di

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

68ª SEDUTA (6 febbraio 1958)

controllare la verità di quanto si denuncia in Commissione o in Aula! Il Governo deve indagare e darci una risposta...

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Se il fatto sarà provato si provvederà in conseguenza. Del resto io ho pregato altre volte il senatore Angrisani, come del resto tutti gli altri, di fornirmi le notizie in suo possesso in forma esatta e precisa, perchè io possa prendere i provvedimenti del caso. È evidentissimo però che lo scopo del disegno di legge è quello di sottoporre gli Istituti zooprofilattici ad un controllo dell'A.C.I.S. e degli altri organi del Governo, controllo che finora non c'era. Se volete che ciò sia fatto, l'Alto Commissario si assume la responsabilità di attuarlo; se non volete che sia fatto, continueremo nel disordine attuale, che personalmente ho ritenuto assolutamente necessario di regolare.

Per concludere, è evidente che se nell'articolo 2 si dice che gli Istituti zooprofilattici possono cedere i prodotti ai veterinari, non è attraverso i mangimisti che possono essere distribuiti. Mi pare che sia chiaro e lapalissiano questo concetto nell'impostazione del disegno di legge.

Sarò comunque più preciso nella prossima seduta circa l'inconveniente lamentato.

TESSITORI. Il citare un inconveniente che si verifica nella vita del Paese, inconveniente che costituisce violazione di una norma, non è argomento che si debba introdurre nel disegno di legge, poichè la legge attuale provvede già a punire; e gli organi che controllano e che vigilano — organi di polizia ed organi sanitari — ogni qualvolta vengono a conoscenza di un fatto che costituisce reato, hanno il dovere di denunciarlo. Se è vero che l'Istituto zooprofilattico bresciano sta facendo o ha già fatto quello che il Presidente denuncia, ha violato la legge, non questa, ma anche l'altra, ha violato cioè le norme del testo unico delle leggi sanitarie. E l'Alto Commissario indagherà, attraverso i suoi organi periferici, e denuncerà l'Istituto. Ora, questo motivo non può determinare altro se non, eventualmente, una sanzione. Già il comma che è stato approvato determina del resto la sanzione perchè dice che

i contravventori sono puniti con una ammenda fino a lire 200.000, salvo i provvedimenti disciplinari. Evidentemente ci si riferisce ai veterinari che possono contravvenire a queste norme; ma vi può essere anche un concorso in responsabilità penali, sia che si tratti di delitto o di contravvenzione; ed in questo caso vi è il Codice penale.

L'unico argomento positivo che potrebbe avere una certa validità a favore dell'emendamento proposto pare a me sia soltanto questo: che gli Istituti zooprofilattici che ancora non hanno raggiunto una efficienza produttiva, come quelli dell'Italia meridionale, non si sentirebbero più stimolati a migliorare le loro attrezzature. Però, ritenere, attraverso una norma restrittiva quale quella che ci viene proposta, di stimolare gli Istituti, mi pare che sia una speranza illusoria. È nell'interesse stesso degli Istituti zooprofilattici di Napoli, di Palermo, di tutti gli Istituti meno efficienti, di migliorare le proprie attrezzature e di raggiungere il livello degli Istituti settentrionali. Questo è nella natura delle cose; non è il fatto che il prodotto venga distribuito a prezzo maggiore che non nel territorio di competenza dell'Istituto che lo produce. Non vedo, ripeto (se i prodotti debbano essere distribuiti fuori del territorio di competenza dei singoli Istituti a mezzo delle farmacie), come questo possa servire di stimolo agli Istituti locali per migliorare le loro attrezzature. Per me ritengo che si faccia piuttosto il danno dell'agricoltore, danno che è costituito dal prezzo, perchè altro è il prezzo che il prodotto avrà se ceduto tramite il farmacista, ed altro se ceduto tramite il veterinario.

Ora mi sembra che andiamo facendo una casistica eccessiva; noi invece dobbiamo pur procedere con una prospettiva futura ottimistica sia nei confronti dell'intervento dell'Alto Commissario circa il miglioramento e l'intensificazione degli Istituti zooprofilattici là dove mancano, sia nei confronti dell'interesse degli agricoltori non stabilendo una disparità di trattamento tra gli agricoltori che hanno la loro residenza nell'ambito territoriale dell'Istituto di Padova o di Brescia, e gli agricoltori che hanno la loro residenza nell'ambito dell'Istituto di Napoli o di Palermo, che certi prodotti

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (6 febbraio 1958)

non sono ancora in grado di produrre e di distribuire.

Queste due considerazioni mi pare che debbano prevalere sul ragionamento che ha determinato il Presidente della Commissione a proporre il suo emendamento. Io sarei pertanto dell'avviso dell'Alto Commissario, e penserei che il collega Presidente non debba insistere sulla modifica da lui proposta.

PRESIDENTE, relatore. Non mi persuade l'argomentazione fatta dal senatore Tessitori, nè quella dell'Alto Commissario per quanto attiene alla questione del prezzo dei medicinali. Fra la situazione dell'agricoltore che vive nella zona dell'Istituto e di quello che vive fuori e che dovrebbe servirsi della farmacia, in effetti c'è il 40 per cento in più. Ma vorrei sapere come intendiamo rendere possibile che gli Istituti che stanno nell'Italia settentrionale diano ai veterinari, per l'uso diretto e immediato, il medicinale quando questo, per arrivare, impiegherà qualche giorno dalla richiesta del veterinario che sta per esempio a Palermo!

TESSITORI. Potremmo aggiungere allo emendamento un'eccezione all'eccezione. Il primo comma costituisce una deroga alle leggi sanitarie, e quindi un'eccezione alla legge generale. Ora possiamo aggiungere un comma per raggiungere lo scopo che si prefigge il Presidente con il suo emendamento. Si dovrebbe dire che « per i prodotti che non sono prodotti — mi si perdoni il bisticcio — da certi Istituti zooprofilattici, questi Istituti possono acquistarli da quegli Istituti che li producono, ma cederli poi ai veterinari alle stesse identiche condizioni di prezzo, di cui al precedente comma ».

BOCCASSI. Un emendamento simile è stato già respinto.

TESSITORI. È stato respinto perchè gli Istituti zooprofilattici che costituissero un deposito di vaccino per uso agricolo verrebbero ad arricchirsi di un sopraprezzo, senza essere stimolati e spinti a migliorare le proprie attrezzature; si trasformerebbero in altre parole in grossisti di prodotti. Vorrei invece che qui — in collegamento esatto con l'articolo 1 — noi

evitassimo questo inconveniente; cioè a dire che l'Istituto zooprofilattico di Napoli che acquista a Brescia o a Padova una determinata quantità di prodotti che non produce, li deve acquistare ad un prezzo tale che non sia suscettibile di maggiorazione, cioè senza sovrapprezzo, e tale venga mantenuto nella distribuzione a mezzo dei veterinari; così come viene stabilito dal primo comma già approvato, che il prezzo deve corrispondere a quello stabilito per la vendita al pubblico, decurtato delle percentuali spettanti al grossista e al farmacista. In tal modo eviteremmo di stabilire dei compartimenti stagni con valutazioni giuridico-legislative diverse tra una zona e l'altra, la qual cosa non sarebbe ragionevole anche perchè, dal momento che noi stiamo costituendo questi Istituti, come dice poi l'articolo 3, li mettiamo sotto il controllo delle autorità sanitarie, in quanto alla fin fine sono enti parastatali. Ora dal momento che non si trasformano nè in poco nè in molto in organi o in enti speculativi, mi pare che il concetto espresso salvi completamente la situazione ed eviti tutti i possibili lamentati inconvenienti.

ANGRISANI. Sono d'accordo anch'io col senatore Tessitori, perchè in sostanza, se non ho capito male, quell'emendamento che presentai nell'articolo 1 e che fu respinto, verrebbe ad essere ripresentato con una modifica, che se presentata l'altra volta, avrei accettata *toto corde*. Verrebbe dunque stabilito che quando un medicinale è ceduto da un Istituto ad un altro, quest'ultimo, nel darlo al veterinario, non ne deve maggiorare il prezzo. Mi permetto di chiedere al senatore Tessitori perchè la proposta odierna non la fece l'altra volta.

TESSITORI. Non erano nè il momento nè il luogo opportuni.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Mi permetto di osservare che non è quello del senatore Tessitori lo stesso emendamento che aveva proposto il senatore Angrisani l'altra volta, in quanto quest'ultimo si riferiva a tutti i prodotti, mentre l'attuale è molto limitativo.

Concludendo, mi sembra che il concetto fondamentale sia accettato da tutti nel senso

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (6 febbraio 1958)

di dire: gli Istituti zooprofilattici che non producono tutti i prodotti di cui alla lettera c) possono acquistarli da altro Istituto zooprofilattico e rivenderli alle stesse condizioni.

PRESIDENTE, relatore. Bisogna conservare il principio che ogni Istituto che non produce un dato prodotto lo possa prendere da un altro Istituto che lo produce, ma questo lo deve cedere per l'uso professionale diretto ed immediato — condizione posta dal primo comma — ai veterinari.

TESSITORI. Formulerei il comma nel modo seguente: « I prodotti suindicati possono essere ceduti direttamente a quegli Istituti zooprofilattici che non li producono, alle stesse condizioni di cui al comma precedente » e cioè attraverso i veterinari, con il prezzo così come è stato determinato.

MASTROSIMONE. La questione pratica è questa: che vi sono prodotti deperibili *ad horas* e mi domando, quindi, come i veterinari possano rifornirsi di un prodotto che, per esempio, deve arrivare da Brescia a Napoli, per esempio.

PRESIDENTE, relatore. Il caso del vaccino *ad horas* non si pone qui; qui si tratta di stabilire il criterio che i preparati non prodotti da alcuni Istituti possono essere da questi acquistati presso l'ente produttore e ceduti al veterinario, secondo quanto stabilito dal primo comma.

NACUCCHI. Sono del parere che la cessione di un prodotto allo stesso prezzo non verrà fatta per... i begli occhi del veterinario. Comunque direi di precisare così: « Alle medesime condizioni i suddetti prodotti possono essere ceduti ai veterinari da Istituti non produttori, cui saranno ceduti dagli Istituti produttori ».

MASTROSIMONE. Dovremmo inoltre modificare quel « possono » in « devono ».

ANGRISANI. Esattamente.

SAMEK LODOVICI. Siamo perfettamente d'accordo nella sostanza, ma l'emendamento del senatore Tessitori mi sembra perfettibi-

le; mi preoccupo infatti che nell'applicazione non sorgano dubbi sulla sua idoneità a raggiungere il fine che si persegue cioè che i veterinari di qualsiasi regione possano acquistare nell'interesse dell'agricoltore i prodotti, fatti o non fatti direttamente dall'Istituto zooprofilattico territoriale, sempre al prezzo di costo, cioè decurtato delle varie percentuali. Studierò pertanto una diversa formulazione.

TESSITORI. Accogliendo la proposta dei senatori Mastrosimone e Angrisani verrebbe a crearsi una disarmonia con la sostanza del primo comma dell'articolo in esame. Mentre con il primo comma, infatti, si è data agli Istituti zooprofilattici la possibilità di cedere direttamente i prodotti ai veterinari, allorchè si tratta di distribuire tali prodotti fuori del territorio di competenza dell'Istituto produttore, si determina un obbligo! Non è giusto, se è vero che i canali normali di distribuzione anche di questi prodotti devono essere le farmacie. Il richiamare gli inconvenienti della creazione di una organizzazione di rappresentanze di medicinali non è — l'ho già detto — un argomento a favore della sostituzione di una facoltà con un obbligo legale, per il semplice fatto che ciò può avvenire anche nel territorio di competenza. Per esempio nel territorio dell'Istituto di Padova, o di quello di Brescia o di quello di Perugia, qualora uno di tali Istituti organizzasse la distribuzione dei suoi prodotti a mezzo di questi rappresentanti, si troverebbe contro le norme del testo unico delle leggi sanitarie. Invece noi abbiamo creato una eccezione, che è la possibilità di distribuire i prodotti, in determinati casi, attraverso i veterinari. Ma è chiaro che non si può sostituire tale possibilità con un obbligo legale, in contrasto con quanto si è affermato nel precedente comma e in contrasto con il diritto che hanno gli Istituti di agire con una certa indipendenza.

Tutto il problema consiste nel vedere se si debba usare il verbo « potere » o il verbo « dovere », se cioè si debba imporre un obbligo legale. L'inconveniente del 40 per cento di prezzo maggiorato poc'anzi ricordato dal Presidente se la distribuzione è fatta attraverso le farmacie può avvenire anche nella zona del territorio di competenza dell'Istituto zooprofilattico che produce quei determinati vaccini e sieri, dal

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (6 febbraio 1958)

momento che nel primo comma si è concessa all'Istituto stesso solo la facoltà di distribuire i prodotti a mezzo di veterinari. Dicevo prima che state creando una disarmonia evidente nel secondo comma, dato che vi è l'orientamento a trasformare la dizione del comma da una facoltà in un comando legale. La soluzione potrebbe essere trovata sostituendo nel primo comma il verbo « devono » al verbo « possono »; ma allora si provocherebbero le proteste dei farmacisti, ciò che si è inteso di evitare con la concessione pura e semplice di una facoltà, che è a discrezione degli Istituti zooprofilattici. Comunque, riepilogando, dal momento che si tratta di una identica materia, non potete in un comma concedere una facoltà a discrezione degli Istituti zooprofilattici e nel comma successivo imporre un obbligo.

SAMEK LODOVICI. A parte le ragioni giuridiche, magistralmente esposte dal senatore Tessitori, che ovviamente sconsigliano nel modo più assoluto di sostituire la facoltà con lo obbligo, vi è anche la situazione di fatto che non dobbiamo dimenticare e può tranquillizzare i sostenitori dei Zooprofilattici. Nella libera concorrenza, che deve essere rispettata, tra tutti gli Istituti vaccinogeni, gli Istituti zooprofilattici si trovano tuttavia in una situazione di favore, dato che essi alle prestazioni diagnostiche gratuite accoppiano la possibilità di fornire immediatamente la sanzione terapeutica. Ne deriva che i veterinari, nella quasi generalità, avranno perciò sempre interesse a ricorrere agli Istituti zooprofilattici dai quali, ripeto, non soltanto potranno avere la terapia, ma soprattutto la certezza di ciò che la precede, vale a dire della diagnosi. Quello di cui invece dovremmo veramente preoccuparci perchè siano raggiunti i fini superiori che il disegno di legge si propone è che tutti i veterinari d'Italia, nell'interesse di tutti gli allevatori di bestiame italiani e della zootecnia, possano fruire delle stesse possibilità nel campo dei medicinali, della diagnostica. Questo postula che gli Istituti zooprofilattici si sviluppino bene ovunque ed anche la cessione dei pro-

dotti da un Istituto ad un altro, per la vendita però ai veterinari e agli agricoltori sempre allo stesso prezzo in tutta l'Italia.

PRESIDENTE, *relatore*. La deroga fondamentale alla legge, cioè la vendita ai veterinari dei prodotti necessari per l'uso professionale, diretto e immediato, viene fatta nel primo comma. Secondo me si potrebbe pertanto aggiungere un secondo comma formulato più o meno in questo modo: « La cessione diretta al veterinario nelle zone fuori del territorio di competenza dell'Istituto zooprofilattico produttore è concessa solo tramite gli Istituti zooprofilattici locali », oppure: « La facoltà di cedere direttamente al veterinario, per uso professionale diretto ed immediato è estesa per tutti i preparati non prodotti dagli Istituti zooprofilattici di competenza territoriale, quando la distribuzione avvenga tramite gli Istituti zooprofilattici locali ».

SIBILLE. Sarei d'accordo con questa formulazione. D'altra parte credo si debba pensare anche a quella che sarà l'attuazione pratica di ciò che noi intendiamo stabilire. Il fattore economico che muove l'attività di ogni Istituto sarà probabilmente in contrasto, nell'Istituto locale, con gli interessi dell'Istituto che vuole potenziare la vendita del suo prodotto. Chi può obbligare un Istituto a ricevere il prodotto di un altro Istituto?

PRESIDENTE, *relatore*. Comunque, data l'ora tarda, e poichè il problema non mi sembra maturo per la decisione, ritengo opportuno, non facendosi osservazioni, rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari